

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Il ricorrente, succintamente, lamenta il mancato riaccredito di un bonifico internazionale SWIFT rifiutato dalla banca beneficiaria e trattenuto oltre i tempi ordinari, nonché la gestione non conforme del servizio di pagamento da parte dell'intermediario.

Il ricorrente domanda, quindi, il riaccredito integrale della somma di euro 4.000,00. Domanda, inoltre, di valutare la spettanza di un ulteriore ristoro per il prolungato disservizio patito.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per il mancato accredito di un bonifico internazionale di importo pari a € 4.000,00, disposto in data 27.10.2025 e rifiutato dall'istituto del beneficiario, nonché il riconoscimento di un ristoro per il disservizio lamentato;
- il ricorrente ha inoltrato reclamo in data 03.01.2026 richiedendo chiarimenti in merito al mancato accredito delle somme a seguito del rifiuto dell'operazione;

- ha fornito riscontro al reclamo in data 05.01.2026, rappresentando la corretta esecuzione del bonifico, l'esigenza di eventuali tempi tecnici da parte dell'istituto del beneficiario, l'errata indicazione del nominativo del beneficiario quale causa del rifiuto, l'avvenuto rigetto del pagamento da parte della banca destinataria e l'attivazione delle necessarie attività di tracciamento dei fondi finalizzate al riaccredito;
- ha, altresì, invitato il ricorrente a contattare l'istituto del beneficiario per ottenere conferma dello storno e ha riconosciuto un importo di € 50,00 a titolo di compensazione;
- nonostante quanto sopra, il ricorrente ha adito l'Arbitro per ottenere l'accredito integrale dell'importo del bonifico;
- l'operazione oggetto di contestazione è stata rimborsata al ricorrente in data 13.01.2026, circostanza comunicata mediante notifiche inviate tramite l'applicazione dell'intermediario e posta elettronica;
- dal rimborso è stato decurtato l'importo di € 24,17 quale commissione trattenuta dall'istituto del beneficiario, in conformità alle condizioni contrattuali accettate dal ricorrente al momento dell'apertura del conto;
- ha, inoltre, rimborsato al ricorrente € 20,00 a titolo di restituzione delle spese sostenute per la presentazione del ricorso;
- alla luce dell'avvenuto rimborso delle somme e delle spese di procedura, deve ritenersi cessata la materia del contendere;
- la richiesta di un ulteriore ristoro risulta infondata, avendo l'intermediario fornito assistenza nel recupero delle somme, in conformità alle previsioni contrattuali che escludono responsabilità in caso di errata indicazione del beneficiario e prevedono l'irreversibilità dell'ordine di bonifico;
- il ricorrente non ha fornito alcuna prova né allegazione idonea in ordine all'esistenza, al nesso causale e all'ammontare del pregiudizio lamentato, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza e dalla prassi dell'Arbitro;
- il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa e richiede la dimostrazione di una lesione concreta di un diritto di rilevanza costituzionale, circostanza non ravvisabile nel caso di specie;
- l'importo di € 50,00 già riconosciuto dall'intermediario appare proporzionato al disagio asseritamente subito, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ulteriori forme di risarcimento, anche in via equitativa.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, di rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta.

DIRITTO

L'odierna controversia trae origine dal mancato riaccredito tempestivo di un bonifico internazionale SWIFT, disposto dal ricorrente per l'importo di € 4.000,00 e successivamente rifiutato dalla banca del beneficiario. Il ricorrente ha lamentato una gestione non conforme del servizio di pagamento,

deducendo il trattenimento delle somme oltre i tempi ordinari e chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario l'accertamento della responsabilità dell'intermediario, il riaccredito integrale dell'importo sul proprio conto, nonché la valutazione di un ulteriore ristoro per il prolungato disservizio. L'intermediario ha contestato le doglianze, rappresentando la corretta esecuzione dell'ordine di pagamento, il rifiuto dell'operazione da parte della banca destinataria per errata indicazione del beneficiario, l'attivazione delle procedure di tracciamento e il successivo rimborso delle somme, al netto delle commissioni trattenute dall'istituto estero, nonché il riconoscimento di importi compensativi e delle spese di procedura. Ha, quindi, eccepito la cessazione della materia del contendere e l'insussistenza dei presupposti per un risarcimento ulteriore.

Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti risulta che il ricorrente abbia disposto, in data 27.10.2025, un bonifico internazionale SWIFT dell'importo di € 4.000,00, operazione che sarebbe stata regolarmente eseguita dall'intermediario e contrassegnata come completata nei propri sistemi interni. L'operazione è stata, tuttavia, rifiutata dalla banca del beneficiario a causa di un'errata indicazione del nominativo del destinatario, circostanza che ha impedito l'accredito e comportato la restituzione delle somme lungo la catena dei pagamenti.

Successivamente, in data 13.01.2026, le somme sarebbero state riaccreditate sul conto del ricorrente per l'importo di € 3.975,83, con trattenuta di € 24,17 a titolo di commissioni applicate dalla banca del beneficiario, come previsto dalle condizioni contrattuali relative ai pagamenti cross border. La restituzione è stata comunicata tramite notifiche, agli atti del presente procedimento, inviate mediante l'applicazione dell'intermediario e posta elettronica.

Premesso tutto quanto precede, risulta che l'operazione di bonifico sia stata correttamente eseguita dall'intermediario e che il mancato accredito iniziale sia dipeso dal rifiuto opposto dalla banca del beneficiario per errata indicazione dei dati, circostanza riconducibile, quindi, alla sfera dell'ordinante. L'intermediario, dal canto suo, ha rappresentato che il bonifico risultava correttamente disposto, che i tempi di rientro delle somme dipendevano dalle procedure della banca estera e che, a causa dell'errore nei dati del beneficiario, il pagamento era stato rifiutato e non immediatamente rimborsato. Risulta, inoltre, che l'intermediario si sia correttamente attivato per il tracciamento dei fondi e per il riaccredito nel più breve tempo possibile, invitando il ricorrente a contattare anche la banca del beneficiario e riconoscendo un importo di € 50,00 a titolo compensativo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE